

COMUNE DI RUFFRE'

STATUTO

Delibera n. 51 del 19.9.2005

TITOLO I

IL COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Il Comune di Ruffrè, ente locale autonomo, rappresenta la sua Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il conseguimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma e del presente statuto.

ART. 2 - SEDE E TERRITORIO

Il Comune ha sede presso il municipio di Ruffrè.

Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che richiedono la riunione in altra sede idonea ed allo scopo determinata.

Il Comune è costituito dal proprio territorio catastale denominato Comune Catastale Ruffrè.

L'estensione del territorio è pari a 662 ettari e lo stesso confina con i Comuni catastali di: Cavareno, Caldaro, Seio II e Sarnonico.

ART. 3 - SEGNI DISTINTIVI

Il Comune ha un proprio stemma, quello già in uso, avente le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al presente statuto. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali è subordinato a specifica autorizzazione del Sindaco.

ART. 4 - FINALITA' E COMPITI

Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi interpretando anche i problemi e le esigenze dell'intera popolazione dimorante; promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, morale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione Italiana; - persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte

politico - amministrative;

- tutela i valori delle risorse ambientali, naturali, storiche, culturali e religiose presenti nel proprio territorio per garantire una migliore qualità della vita;

- concorre alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni sicure;

- attiva tutte le funzioni amministrative per favorire lo sviluppo economico nei vari settori con particolare riferimento alla propensione turistica del proprio territorio;

- sostiene le attività ed iniziative del volontariato e delle libere associazioni formalmente costituite;
- realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandole con gli altri Comuni, Consorzi, ed altri Enti territoriali;
- concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione, per lo sviluppo economico, sociale, culturale, e democratico;
- l'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, imparzialità e responsabilità;
- promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi o strutture ad esse specialmente rivolti.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

ART. 5 - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I IL CONSIGLIO

ART. 6 - RUOLO E COMPETENZE

- Il Consiglio Comunale è composto da quindici Consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo ed indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.
- esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla Legge Regionale e le altre previste nell'ambito della legge dallo Statuto.
- stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico - amministrativo affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
- il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica dell'attività comunali.

ART. 7 CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

Hanno il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dal Segretario comunale copie di atti e di documenti che risultano necessari all'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.

Hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e i dati ricevuti, nei casi determinati dalla legge, dal regolamento o dall'Amministrazione.

Il Consigliere che per motivi personali abbia interesse ad una deliberazione, deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nel 40% della misura massima stabilita dalla legge.

ART. 8 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

E' convocato d'urgenza in seduta ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte di un quinto di Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

E' convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi relativi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

E' regolarmente costituito con la presenza di oltre con la presenza di oltre metà dei Consiglieri comunali assegnati.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali secondo la Legge o il Regolamento, esse debbono essere no pubbliche.

Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno o con altro ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti no compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alla seduta di prima convocazione.

Alla seduta del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

ART. 9 -DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, stabilite dal Regolamento, spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun consigliere.

Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge prescrive espressamente la maggioranza degli aventi diritto o altre maggioranze qualificate.

Al fine della determinazione della maggioranza si computano fra i votanti gli astenuti, non si computano invece coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 10 - GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi Consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare le loro funzioni.

Il Sindaco, in funzione di Presidente della adunanze consiliari, può indire la conferenza dei Capi gruppo per consultazioni e per la programmazione delle riunioni del Consiglio Comunale.

CAPO II IL SINDACO

ART. 11 - RUOLO E COMPETENZA

Il Sindaco capo dell'Amministrazione comunale rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

Convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta ed eventuali commissioni, fissandone l'ordine del giorno.

Promuove iniziative per assicurare che, uffici, servizi e istituzioni, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attivi espressi dalla Giunta.

Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

Quando lo richiedano ragioni particolari pur sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività e servizi.

In caso di assenza o impedimento, purchè comunicati, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto dal Vicesindaco, nominato dal Sindaco.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco scegliendoli fra i consiglieri eletti e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Nel caso di contemporanea documentata assenza od impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Presiede le commissioni di gara nel caso in cui il Segretario comunale intervenga nelle stesse quale Ufficiale rogante.

Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Sottoscrive le convenzioni amministrative con altre Amministrazioni con i privati aventi ad oggetto i servizi e le funzioni comunali.

Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la Legge, lo Statuto, o i Regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario e dei dirigenti.

Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ivi compresa la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai sevizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi o altri enti e società ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 12 - GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

Essa è composta dal Sindaco che la presiede, e da quattro Assessori.

Il Sindaco nomina gli Assessori. tra cui il Vicesindaco scegliendoli fra i Consiglieri eletti.

Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

ART. 13 - ELEZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco viene eletto secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO

La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e su richiesta del Sindaco e degli Assessori interessati in merito a tutti gli argomenti.

Il sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 15 - ASSESSORI

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, se legalmente previste nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

ART. 16 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 17. - UFFICI E PERSONALE

Gli Uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità ed hanno come obiettivo l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

L'ordinamento degli Uffici e dei servizi è disciplinato dal regolamento che ne fissa i criteri organizzativi e ne determina l'organigramma.

Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario comunale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

L'Amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e aggiornamento riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

ART. 18 - IL SEGRETARIO COMUNALE

L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita coordinando l'attività degli uffici, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, secondo le direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente, in attuazione degli indirizzi del Consiglio e della Giunta.

Il segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, è il funzionario più elevato in grado del Comune, è Capo del personale, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e redige i relativi verbali apponendovi la propria firma; esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, se necessario, al loro invio agli organi di controllo.

Assicura l'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.

Quale Ufficiale rogante può redigere nell'interesse del Comune e se richiesto dal Sindaco gli atti consentiti dalla Legge.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati.

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, di consultazione, di sovrintendenza, di coordinamento di legalità e di garanzia secondo le norme di legge.

Il Segretario comunale qualora non sia incaricato delle funzioni di Ufficiale rogante, presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti.

ART 19 PRINCIPI

Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, valorizza la partecipazione degli utenti, riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione, assicurando ad esse la partecipazione alla programmazione.

Nell'organizzazione dei servizi devono sempre essere assicurate idonee forme di partecipazione e di tutela degli utenti.

ART. 20 - FORMA DELLA GESTIONE

I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante società a partecipazione pubblica: Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

ART. 21 - GESTIONE IN ECONOMIA

Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia della prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 22 SERVIZI IN CONCESSIONE

Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ad imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 23 - PARTECIPAZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI

Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

Esso aderisce alla società mediante deliberazione assunta dal Consiglio comunale (a maggioranza assoluta dei componenti) con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui queste sia eventualmente subordinata.

Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. E facoltà del Sindaco di delegare il vicesindaco o l'assessore competente a rappresentare il Comune nella società.

Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale sulla dimissione della partecipazione.

Nel caso di società di capitali controllate o partecipate dal Comune, negli organi di gestione e/o di controllo delle suddette Società deve essere nominato un amministratore comunale in carica, al fine di avere una presenza ed una partecipazione diretta nelle scelte decisionali.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 24 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.

Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni e loro consorzi, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART. 25 - CONVENZIONI

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART. 26 - PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

E' deliberata dal Consiglio comunale la promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale.

Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 27 - CONSORZI

Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.

Qualora l'urgenza non lo consenta, informa la Giunta, della questioni trattate, nella seduta successiva.

Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o un altro componente della Giunta.

Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta della cittadinanza.

ART. 28 - UNIONE DEI COMUNI

Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

ART. 29 - PARTECIPAZIONE

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Al fine di promuovere la partecipazione democratica di cittadini e di residenti, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:

- assemblee pubbliche;
- comitati di studio consultivi;
- ricerche e sondaggi;
- convenzioni;
- consigli comunali aperti;
- incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
- rapporti con agenzie culturali, religiose, economiche, turistiche presenti nel territorio;
- comitati a partecipazione di organismi senza fini di lucro o di associazione di rappresentanza e tutela di particolari categorie.

ART. 30 - ISTANZE E PETIZIONI

Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento e comunque fino a compiuta disciplina della materia, entro trenta giorni dal ricevimento delle singole richieste.

ART. 31 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, nè su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.

Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.

Possono richiedere il referendum il 20% (venti per cento) degli elettori per il Consiglio comunale.

Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta ed è valido se vi avrà partecipato oltre il 50 % degli aventi diritto.

Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulla ammissibilità dei referendum.

ART. 32 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Gli elettori nel Comune, in numero di almeno dieci possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dai responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente, o se si tratti del Consiglio la commissione consigliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta.

Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale .

Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 33 - DIFENSORE CIVICO

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia, può essere istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e, su denuncia degli interessati, sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa, si attiva per accertare e se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza gerarchica rispetto ad altro organi del Comune.

Questo Istituto viene attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della disciplina relativa.

All'atto dell'insediamento il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, lo Statuto del Comune di Ruffrè e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di perseguire il pubblico bene".

La convenzione con il Difensore Civico Provinciale è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

Essa prevede l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettantegli.

L'incaricato assume le funzioni di Difensore Civico del Comune con il giuramento da pronunciarsi secondo la formula stabilita al quinto comma del presente articolo.

TITOLO VII

ART. 34 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti.

Il Consiglio comunale determina con regolamento: a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità.

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;

c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;

d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture o opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 35 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di cui all'art. 34 il paragrafo, è portato a conoscenza del pubblico mediante apposti avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

ART. 36 - TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

Il Segretario Comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestività ed efficacia.

Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

ART. 37 - PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

Il segretario Comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- lo Statuto
- i Regolamenti
- il Bilancio Pluriennale
- il Bilancio di previsione annuale
- i Piani Urbanistici
- tutti gli atti di pianificazione e programmazione del Comune
- ogni atto generale deliberato dal Consiglio comunale
- ogni altro atto di particolare interesse per la Comunità.

ART. 38 - ACCESSO DEI CITTADINI

Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.

Sulla domanda di visione si provvede nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nel limite della disponibilità di mezzi.

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

TITOLO VIII

ART. 39 - CRITERI GENERALI

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e transitorie, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo i criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 40 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Il Comune delibera nei termini di Legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed inleggibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Al Conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.

Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla Legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 41 - REVISIONE ECONOMICA

Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, segnalando eventuali irregolarità.

Per l'esercizio della sua funzione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi della legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino alto Adige.

I vigenti regolamenti comunali, manterranno la loro efficacia sino all'adozione degli strumenti normativi previsti dal presente statuto.